

13979/18

1  
AULA 'A'

31 MAG. 2018



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE LAVORO**

Oggetto

[Empty box]

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 22031/2016

- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Presidente e Rel. - Cron. 13979
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere - Rep.
- Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere - Ud. 27/02/2018
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere - CC
- Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 22031-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio

dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso

dall'avvocato (omissis) , giusta delega in

atti;

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis) S.P.A. A SOCIO UNICO, GIA' (omissis)

(omissis) S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in (omissis) , presso lo studio

dell'avvocato (omissis) , rappresentata e


2018

856

difesa dall'avvocato (omissis) , giusta delega  
in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1271/2015 della CORTE  
D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/03/2016 R.G.N.  
1784.



### RILEVATO

**che** con sentenza in data 30 marzo 2016, la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello proposto da (omissis) avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli il 25 marzo 2011 dalla datrice (omissis) s.p.a. (ora (omissis) (omissis) s.p.a. unipers.) e conseguenti reintegratoria e risarcitoria;

**che** avverso tale sentenza il lavoratore ricorreva per cassazione con unico motivo, cui la società resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 380bis1 c.p.c.;

### CONSIDERATO

**che** il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 113, 115, 116 c.p.c., 5 l. 604/1966, per difetto di prova dell'addebito di atti osceni in danno della collega Francesca Spinazzola in occasione di un *meeting* di lavoro, alla base del licenziamento intimatogli per giusta causa, per inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla predetta, denunciante il fatto circa un mese dopo e costituitasi parte civile nel processo penale a suo carico: dichiarazioni pure prive di elementi sicuri di riscontro, per la loro natura essenzialmente *de relato*, elaborate dalla Corte territoriale con un ragionamento probatorio in via meramente congetturale (unico motivo);

**che** il collegio ritiene che il motivo sia inammissibile;

**che** non sussistenza la denunciata violazione dell'art. 2697 c.c., che si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia gravata secondo le regole dettate da quella norma; non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 5 dicembre 2006, n. 19064; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107);

**che** neppure gli artt. 115 e 116 c.p.c. possono ritenersi violati per una erronea valutazione, come quella prospettata con il mezzo in esame, del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente solo allorché si allegghi che

RG 22031/2016

quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000);

**che** la censura si risolve piuttosto in un'inammissibile contestazione dell'accertamento in fatto e della valutazione probatoria della Corte territoriale, pure sorretti da un ragionamento argomentativo corretto (per le ragioni esposte dal secondo capoverso di pg. 6 al primo di pg. 7 della sentenza), nella sottesa ma evidente sollecitazione di un riesame del merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), tanto più nei rigorosi limiti devolutivi prescritti dal novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile *ratione temporis*;

**che** essi sono ampiamente travalicati, nell'inconfigurabilità di un tale vizio, non avendo il ricorrente indicato il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"; fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (come appunto nel caso di specie, per la valutazione, ancorchè non condivisa, delle risultanze istruttorie): con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell'accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), neppure più essendo apprezzabile l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salva la sua risultanza come apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile (come non si verifica nel caso di specie);

**che** pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza;

RG 22031/2016

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna (omissis) alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1<sup>quater</sup> del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso nella Adunanza camerale del 27 febbraio 2018

Il Presidente est.  
(dott. Adriano Patti)

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
**Depositato in Cancelleria**



oggi, 31 MAG. 2018.

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA